

Newsletter n. 01 del 22 dicembre 2015

SOMMARIO:

- **CONTRIBUTI** riscossione 2016
- CONTRIBUTI modifica periodo di disoccupazione involontaria
- ASSISTENZA nuovo regolamento
- CHIUSURA DEGLI UFFICI

CONTRIBUTI - riscossione 2016

Il Consiglio nazionale, nella seduta del 25 novembre, ha approvato, su proposta del Consiglio di amministrazione, la misura della contribuzione previdenziale, di quella di maternità e, infine, di quella di assistenza per l'anno 2016.

Di seguito la tabella riepilogativa dei contributi che gli iscritti dovranno versare nel corso del prossimo anno

Contributo	Previdenza base	Assistenza	Maternità'	TOTALE
Intero	4.420,00	32,50	16,00	4.468,50
Doppio	8.840,00	32,50	16,00	8.888,50
Triplo	13.260,00	32,50	16,00	13.308,50
Riduzione 33,33%	2.947,00	32,50	16,00	2.995,50
Riduzione 50%	2.210,00	32,50	16,00	2.258,50
Riduzione 85%	663,00	32,50	16,00	711,50
Solidarietà 3% (dipendenti)	133,00	32,50	16,00	181,50
Solidarietà 1% (disoccupati)	44,00	32,50	16,00	92,50

Si aggiunga che per i nuovi iscritti che non versano il contributo di solidarietà è prevista una quota aggiuntiva pari a 52,00 euro quale contributo di iscrizione.

La quota previdenziale per l'anno 2016 è stata incrementata solo della misura della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice FOI) mentre la misura dei contributi di assistenza e maternità è stata fissata in base alla previsione di spesa delle rispettive sezioni allo scopo di assicurare alle stesse copertura integrale.

Affinché le misure dei contributi fissate dal Consiglio nazionale siano definitivamente efficaci sarà necessaria l'approvazione delle relative delibere consiliari da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Anche per l'anno 2016 i contributi di previdenza, di assistenza e di maternità verranno riscossi tramite bollettini bancari emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, Istituto di credito incaricato di svolgere il servizio di cassa per conto dell'Ente.

Questi i termini della riscossione delle tre rate previste:

- 31 marzo;
- 31 maggio;
- 1° agosto.

Il bollettino di sollecito su rata unica avrà scadenza:

21 novembre.

Sono esclusi dalla riscossione tramite bollettino bancario alcune categorie di iscritti che di seguito si richiamano:

- Iscritti che non abbiano provveduto al pagamento dei contributi 2015 tramite bollettino bancario. Essi riceveranno una cartella esattoriale con la quale verranno riscossi i contributi 2015 con la maggiorazione delle somme aggiuntive connesse alla omissione e i contributi 2016 in riscossione spontanea senza alcuna maggiorazione.
- Iscritti la cui posizione contributiva è stata aggiornata d'ufficio in conseguenza della perdita del dritto alla riduzione. Essi riceveranno una cartella esattoriale comprensiva dei contributi omessi con la maggiorazione delle somme aggiuntive connesse alla evasione contributiva e i contributi 2016 in riscossione spontanea senza alcuna maggiorazione.
- Iscritti che sono risultati irreperibili nel corso del 2015. Essi riceveranno una cartella esattoriale comprensiva dei contributi omessi con le maggiorazioni per l'inadempimento e dei contributi dovuti per l'anno 2016 senza maggiorazioni.
- I nuovi iscritti 2014 che hanno presentato la loro domanda di riduzione successivamente all'invio del bollettino di sollecito per il 2015. Essi riceveranno una cartella esattoriale comprensiva dei contributi 2014, 2015 e 2016 in riscossione spontanea e senza alcuna maggiorazione.

I contributi posti in riscossione su cartella esattoriale verranno ripartiti su quattro rate.

CONTRIBUTI - modifica disoccupazione di periodo involontario

Il Consiglio Nazionale, nella seduta del 25 novembre, su proposta del Consiglio di amministrazione, ha approvato la modifica dell'art. 21 del regolamento Enpaf, portando da 5 a 7 anni il periodo massimo nel quale l'iscritto che si trovi nella condizione legale di disoccupato temporaneo e involontario può conservare, nell'ambito del suo rapporto assicurativo con l'Enpaf, la riduzione contributiva massima dell'85% o il contributo di solidarietà (come è noto il periodo viene calcolato cumulativamente per le due aliquote contributive).

In proposito è necessario fare una importante precisazione, <u>la modifica prevista dal 1º gennaio 2016 non è ancora in vigore</u> in quanto non è stata ancora oggetto di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti ne consegue che nel caso in cui l'approvazione ministeriale non dovesse intervenire prima della elaborazione delle liste dei contribuenti queste partiranno con le aliquote previste a regolamento vigente e dunque ancora con il periodo massimo di cinque anni. Successivamente, intervenuta l'approvazione ministeriale, le quote verranno adeguate con sgravio d'ufficio per i soggetti aventi diritto (ossia gli iscritti ai quali il periodo massimo di cinque anni è scaduto nel corso del 2015) e poste in riscossione con la seconda emissione dei bollettini prevista con scadenza novembre 2016. Ovviamente una simile problematica non si pone nel caso in cui l'approvazione ministeriale dovesse intervenire prima della elaborazione delle liste dei contribuenti.

Un altro aspetto è quello che riguarda gli iscritti che pur conservando la condizione di disoccupati temporanei e involontari abbiano tuttavia già nel 2014 (o in anni precedenti) terminato il periodo di cinque anni e siano tutt'ora iscritti assoggettati alla aliquota del 50%, per essi la modifica regolamentare non prevede alcun recupero retroattivo, dunque, al fine di beneficiare dell'allungamento del periodo, dovranno presentare domanda di riduzione entro il termine di decadenza previsto al 30 settembre 2016. Anche in questo caso la possibilità di presentare tale domanda è legata all'approvazione ministeriale, dunque, fino a quando la modifica dell'art. 21 non sarà in vigore nessuna domanda potrà essere presentata dagli iscritti che si trovino nella condizione sopra descritta.

ASSISTENZA "NUOVO REGOLAMENTO"

Il Consiglio nazionale nella seduta del 25 novembre ha approvato, su proposta del Consiglio di amministrazione, il nuovo Regolamento di assistenza dell'Enpaf, il cui testo è stato predisposto da una Commissione istituita ad hoc, per consentire a tutti di approfondire la conoscenza del testo. Si rinvia al breve compendio elaborato consultabile attivando il link. **E' opportuno segnalare che il nuovo regolamento di assistenza Enpaf dovrà essere oggetto di approvazione da parte dei ministeri vigilanti e, dunque, fino a quella data, non sarà in vigore;** per questo motivo il Consiglio di amministrazione dell'Enpaf nella seduta del 29 settembre 2015 ha adottato una delibera - ponte che ha prorogato integralmente, per il 2016, il contenuto della regolamentazione della materia già contenuta nella delibera n. 36/2014 (assistenza 2015) a cui si rinvia, dunque, per la disciplina dell'assistenza nel 2016. Tutti gli aspetti sono esposti nelle pagine web del sito internet dell'Enpaf (www.enpaf.it) dedicate alla sezione assistenza.

Si aggiunga che il Consiglio di amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2015 ha disposto che tra i requisiti necessari per l'accesso alle prestazioni di assistenza, nel corso del 2016, sarà necessario che il richiedente produca l'ISEE standard; ulteriori informazioni in merito verranno fornite successivamente. Tale misura consentirà di verificare in anticipo gli effetti del nuovo regolamento di assistenza una volta che questo entrerà in vigore.

In merito al nuovo Regolamento a breve saranno disponibili sul sito internet dell'Enpaf anche delle slide contenenti un sintetico riepilogo dei suoi contenuti salienti.

CHIUSURA DEGLI UFFICI

GLI UFFICI SARANNO CHIUSI DAL 24 DICEMBRE AL 27 DICEMBRE E DAL 31 DICEMBRE AL 3 GENNAIO.

BUONE FESTE A TUTTI.